



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 74 del
16/3/2009

Ultimo Aggiornamento: 05/11/2021

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Competenze

ARTICOLO 3 - Responsabilità

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO I - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 7 - Elenco dei cimiteri

ARTICOLO 8 - Disposizioni generali

ARTICOLO 9 - Depositi di osservazione e strutture per il commiato

ARTICOLO 10 - Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 11 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

ARTICOLO 12 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ARTICOLO 13 - Registro delle sepolture

ARTICOLO 14 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 15 - Schedario dei defunti

ARTICOLO 16 - Servizio lampade votive

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 17 - Inumazione

ARTICOLO 18 - Cippo

ARTICOLO 19 - Tumulazione

ARTICOLO 20 - Deposito Provvisorio

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 21 - Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 22 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 23 - Esumazione straordinaria

ARTICOLO 24 - Estumulazioni

ARTICOLO 25 - Raccolta delle ossa

ARTICOLO 26 - Disponibilità dei materiali

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 27 - Orario

ARTICOLO 28 - Disciplina dell'ingresso

ARTICOLO 29 - Divieti speciali

ARTICOLO 30 - Riti funebri

ARTICOLO 31 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

ARTICOLO 32 - Fiori e piante ornamentali

ARTICOLO 33 - Materiali ornamentali

CAPO V - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

ARTICOLO 34 - Norme tecniche di costruzione

ARTICOLO 35 - Tipologia delle tombe

ARTICOLO 36 - Sanzioni per irregolarità di costruzione

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - MODALITA' DEI TRASPORTI

ARTICOLO 37 - Norme generali per i trasporti

ARTICOLO 38 - Modalità del trasporto e percorsi

ARTICOLO 39 - Orario dei trasporti

ARTICOLO 40 - Riti religiosi

ARTICOLO 41 - Trasferimento di salme senza funerale

ARTICOLO 42 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

ARTICOLO 43 - Trasporti di ceneri e resti

ARTICOLO 44 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CAPO II - FERETRI

ARTICOLO 45 - Deposizione della salma in feretro

ARTICOLO 46 - Verifica e chiusura feretri

ARTICOLO 47 - Caratteristiche dei feretri

ARTICOLO 48 - Piastrina di riconoscimento

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 49 - Sepolture private

ARTICOLO 50 - Durata delle concessioni

ARTICOLO 51 - Modalità di concessione

ARTICOLO 52 - Uso delle sepolture private

ARTICOLO 53 - Costruzione di tombe -termini

CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNZIE

ARTICOLO 54 - Divisioni e subentri

ARTICOLO 55 - Rinuncia e traslazione di concessioni cimiteriali

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 56 - Revoca
ARTICOLO 57 - Decadenza
ARTICOLO 58 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza
ARTICOLO 59 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ED IMPRESE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 60 - Accesso al cimitero
ARTICOLO 61 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
ARTICOLO 62 - Responsabilità - deposito cauzionale
ARTICOLO 63 - Recinzione aree - Materiali di scavo
ARTICOLO 64 - Introduzione e deposito di materiali
ARTICOLO 65 - Orario di lavoro
ARTICOLO 66 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
ARTICOLO 67 - Vigilanza

CAPO II- IMPRESE FUNEBRI

ARTICOLO 68 - Funzioni
ARTICOLO 69 - Divieti
ARTICOLO 70 - Esercizio dell'attività funebre

TITOLO V- CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE DI SALME

ARTICOLO 71 - Crematorio
ARTICOLO 72 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
ARTICOLO 73 - Urne cinerarie

CAPO II - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 74 - Dispersione delle ceneri
ARTICOLO 75 - Affidamento e conservazione delle ceneri

CAPO III - CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE

ARTICOLO 76 - Oggetto
ARTICOLO 77 - Modalità
ARTICOLO 78 - Tariffa del servizio

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 79 - Attività ispettiva
ARTICOLO 78 - Sanzioni

**NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 82 - Responsabilità

ARTICOLO 83 - Concessioni Pregarresse

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, agli operatori funebri ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, la cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, che può delegarvi apposito Dirigente. Il Sindaco può affidare a soggetti esterni l'esercizio delle funzioni di propria competenza, ad eccezione di quelle previste dal titolo VI del presente regolamento, predeterminandone integralmente il contenuto ed in ogni caso nel rispetto delle norme del presente regolamento.

E' di competenza del Dirigente responsabile per il servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere e nel perseguimento della massima efficienza e qualità dei servizi.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Sono servizi forniti gratuitamente i seguenti:

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme di deceduti in luoghi pubblici nel territorio del Comune di Reggio Emilia;
- l'uso delle celle frigorifere comunali per i deceduti nel territorio del Comune di Reggio Emilia;
- il trasporto funebre, la fornitura del feretro, l'inumazione o cremazione nell'ambito del Comune per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- le operazioni di esumazione e cremazione delle salme di bambini di età inferiore a cinque anni;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in apposite deliberazioni della Giunta Municipale.

Il Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria, in considerazione dello stato di indigenza del defunto, della sua appartenenza a famiglia bisognosa o del disinteresse da parte di parenti tenuti a provvedere alle spese per le esequie, dispone, sotto la propria responsabilità, e con idonea motivazione, la fornitura gratuita del feretro e la gratuità dell'inumazione o della cremazione. A tal fine, egli deve assumere informazioni circa le condizioni economiche del defunto, anche presso l'istituto ospedaliero nel quale era ricoverato, ovvero presso qualsiasi altro soggetto privato o Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285/1990 che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;

ARTICOLO 6

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei Cimiteri è tenuto altresì alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e di servizio ed all'utilizzo dei dispositivi in materia di prevenzione degli infortuni e dei danni a terzi.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere l'abbigliamento prescritto dalle disposizioni interne di servizio.
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**TITOLO I
CIMITERI**

**CAPO I
CIMITERI**

ARTICOLO 7
Elenco dei cimiteri

Ai sensi delle normative sanitarie vigenti, il Comune provvede ai servizi mortuari con i seguenti cimiteri:

- 1) Bagno
- 2) Cadè
- 3) Canali
- 4) Cavazzoli
- 5) Cella
- 6) Cimitero Ebraico
- 7) Cimitero Monumentale
- 8) Codemondo
- 9) Coviolo
- 10) Fogliano
- 11) Gaida
- 12) Gavassa
- 13) Gavasseto
- 14) Mancasale
- 15) Marmirolo
- 16) Masone
- 17) Massenzatico
- 18) Pieve Modolena
- 19) Pratofontana
- 20) Rivalta
- 21) Roncadella
- 22) Roncocesi
- 23) Sabbione
- 24) S. Bartolomeo
- 25) S. Maurizio
- 26) S. Prospero
- 27) Sesso
- 28) Suburbano di Coviolo

ARTICOLO 8
Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri o la tumulazione di salme, resti e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quanto disposto dall'art. 11 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.

Le operazioni di esumazione e cremazione di salme e di resti mortali, nonché l'inumazione di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate alla competenza del Comune.

Le operazioni di inumazione, estumulazione e traslazione delle salme possono essere svolte da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre ai sensi della Legge Regionale n. 19/2004.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di inumazione per bambini;
- c) campi di inumazione per urne cinerarie;
- d) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività;
- e) tumulazioni individuali (loculi);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;
- j) area dedicata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Le caratteristiche delle aree e dei manufatti destinati alle diverse forme di sepoltura devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 9

Depositi di osservazione e strutture per il commiato

Il Comune provvede al deposito di osservazione ed alla struttura per il commiato in locali idonei nell'ambito dei cimiteri.

E' facoltà dei soggetti privati realizzare strutture per il commiato, secondo la disciplina di cui all'art. 14 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19.

L'ammissione nei depositi di osservazione e nelle strutture per il commiato pubbliche e private è regolata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' A.U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale all'uopo incaricato.

ARTICOLO 10

Reparti speciali nel cimitero

Il Comune di Reggio Emilia provvede, a mezzo di reparti speciali posti all'interno dei Cimiteri elencati all'art. 7, al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti ai culti ebraico, protestante, islamico e del movimento Baha'j, con l'osservanza delle norme di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.

E' concessa altresì sepoltura alle salme di persone che pur non avendo i requisiti di cui sopra siano coniugi o parenti di primo grado in linea retta di residenti già sepolti nei cimiteri del Comune.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, ed i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 12

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero Monumentale può essere riservata apposita zona detta "famedio delle persone illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti.

ARTICOLO 13

Registro delle sepolture

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto mediante strumenti informatici un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il registro ed i suoi estratti sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Nel registro viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione di diritti relativi alle sepolture e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. generalità del defunto o dei defunti;
2. le generalità del concessionario o dei concessionari;
3. gli estremi del titolo costitutivo del seppellimento o della tumulazione;
4. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
5. la natura e la durata della concessione;
6. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
7. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 14

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

ARTICOLO 15 Schedario dei defunti

E' istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale e tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 13, terrà annotati e suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

1. le generalità del defunto;
2. il numero della sepoltura.

ARTICOLO 16 Servizio lampade votive

Il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri comunali è gestito dal Comune attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge.

Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune, il quale si riserva di darvi corso subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta installazione dell'impianto.

L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta dell'abbonato.

Nella prima fattura successiva alla stipulazione dell'abbonamento gli utenti dovranno versare:

1. i contributi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Municipale;
2. il rateo del canone di abbonamento commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 dicembre dell'anno in corso;
3. le spese di contratto.

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati mediante conto corrente postale entro 15 giorni dalla data di rilascio del relativo bollettino.

I versamenti dei canoni relativi agli anni successivi dovranno essere effettuati a ricevimento della relativa fattura, entro i termini ivi indicati.

Gli utenti che non provvedano al pagamento dei canoni di abbonamento per una annualità sono dichiarati decaduti dall'utenza in corso, salvo in ogni caso il recupero coattivo di quanto dovuto al Comune.

Il canone di abbonamento comprende le spese per energia elettrica, manutenzione ordinaria e ricambio delle lampadine.

Sono a carico dell'utente le spese del corpo illuminante ed ogni altra opera decorativa ed artistica. Per il nuovo Cimitero di Coviolo sono dovuti i soli contributi previsti in tariffa, in quanto il contributo di allacciamento è già compreso nel corrispettivo richiesto per ogni inumazione.

E' vietato agli utenti asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica.

Per qualsiasi modificazione richiesta dall'abbonato ad impianto già esistente le spese saranno a carico dell'abbonato stesso.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, particolari eventi climatici, incendi ed in genere per fatto di terzi.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 17 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 18 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e data di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in aggiunta al cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 70 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli Art. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 19

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in manufatti (loculi o cellette) costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,50, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 20

Deposito Provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato o in corso di approvazione;
- d) per le salme la cui collocazione è oggetto di contenzioso fra più parenti, debitamente comunicato al Comune;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, e ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 21 Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato di ulteriori cinque anni. In tale periodo è consentito, al fine di accelerare la mineralizzazione della salma, l'uso di sabbia o di altri additivi autorizzati dalla competente Unità Sanitaria Locale.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali o di imprese appaltatrici del servizio secondo la programmazione dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 22 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni di esumazione che si svolgono nel territorio del Comune dando avviso ai parenti del defunto nelle forme ritenute più idonee.

Annualmente il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura e l'affissione di avvisi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.

ARTICOLO 23
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per trasferimento del feretro in altra sepoltura o per la cremazione.

L'esumazione straordinaria per trasferimento in altra sepoltura è subordinata al parere favorevole del Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria e del medico legale, e non può essere effettuata in tutti i casi in cui l'operazione comporti la manomissione o il danneggiamento della salma.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, nonché del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 24
Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione oppure in caso di traslazione della salma in altra sepoltura, ad eccezione delle salme destinate alla cremazione, per le quali l'estumulazione è sempre consentita.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo non sia inferiore ai 30 anni, a condizione che si debba fare posto ad altri aventi diritto al momento del loro decesso;
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo non sia inferiore ai 20 anni, se la salma viene avviata a cremazione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di o-

gni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, ovvero dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, sotto la vigilanza di personale comunale.

I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.

ARTICOLO 25 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 26 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dai parenti del defunto passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali

siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, restituiti alla famiglia.

CAPO IV POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 27

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 28

Disciplina dell'ingresso

Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. L'ingresso nei Cimiteri con automezzi è consentito unicamente dietro autorizzazione espressa dal Dirigente del Servizio, da rinnovarsi ogni due anni, e da apporre sull'autoveicolo, per comprovate difficoltà di deambulazione del visitatore e con percorsi prestabiliti. Sono autorizzati in ogni caso i cittadini invalidi in possesso di autorizzazione alla circolazione in aree pedonali.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei ciechi;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 29

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), svolgere in qualsiasi forma attività pubblicitaria, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, e fatte salve le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria.
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale e di promozione al pubblico di servizi funebri.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 30 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti nel rispetto delle forme prescritte dalle diverse culture e confessioni religiose dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 31

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme e le misure compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizio delle sepolture adiacenti.

Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria provvederà alla loro rimozione.

ARTICOLO 32

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

E' vietato piantare piante di alto e medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni, ad eccezione delle specie autorizzate dal servizio comunale competente per il verde pubblico. In caso contrario saranno rimosse dal personale di servizio senza alcun preavviso.

E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il funerale. Questi ultimi saranno rimossi dal personale di servizio trascorsi 3 giorni.

ARTICOLO 33

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o comunque fonte di pericoli.

E' vietata la posa di camminamenti, madoni od altro materiale atto a fungere da marciapiedi intorno alle sepolture.

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si

estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio ed all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 26, in quanto applicabili.

CAPO V DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

ARTICOLO 34 Norme tecniche di costruzione

Le sepolture private dovranno essere costruite in conformità delle norme di cui al D.P.R. n.285/90.

Per le tombe interrato possono essere costruiti fino a n.4 ordini di loculi con una quota massima di mt. 3,00 dal piano di campagna al manufatto finito, e compresa la soletta sottostante.

Per le edicole in superficie possono essere costruiti fino a n. 5 ordini di loculi con una altezza massima di gronda di mt. 3,80 al piano di campagna.

Le dimensioni minime utili dei loculi dovranno essere di mt. 2,50x0,75x0,60. Le solette di divisione dei loculi dovranno essere in cemento armato con uno spessore minimo di cm. 10.

I loculi dovranno avere il piano inclinato verso l'interno e la chiusura del tumulo realizzata in mattoni pieni o in pietra naturale sempre intonacati nella parte esterna.

I muri nella parte interrato in cemento armato devono essere impermeabilizzati e a tenuta d'acqua, con uno spessore minimo di cm. 15 debitamente armati. Per spessori inferiori dovranno allegarsi ai progetti relazioni giustificative.

Nelle strutture fuori terra, i materiali di rivestimento non dovranno essere soggetti a facile deperimento. Per le tombe interrato e le edicole essi dovranno avere uno spessore minimo di cm. 2. La lapide di chiusura delle cripte non dovrà essere inferiore a cm. 8 se di cemento ordinario, e di cm. 2 se di cemento vibrato.

La delimitazione delle singole aree intorno alla struttura dovrà essere realizzata con materiali dello stesso tipo e dimensioni indicati dall'ufficio di Polizia Mortuaria nella sistemazione planimetrica dei campi e non superare la quota di cm. 8 dal piano di campagna.

L'accesso al sepolcro dovrà avvenire direttamente da un vialetto, esclusivamente sul lato indicato negli elaborati planimetrici.

Il corridoio interno dovrà avere una larghezza di cm. 85, con zanche per appoggio di cm. 3.

E' vietato l'utilizzo del corridoio interno quale spazio per la tumulazione.

In tutte le costruzioni sia interrate che in elevazione dovranno essere previste le canalizzazioni per l'alimentazione della luce perpetua da effettuarsi mediante installazione di un tubo flessibile di mm. 16 collegato al pozzetto di derivazione alla luce principale più vicino alla costruzione. Dove non esista il pozzetto dovrà essere predisposto, sentito il parere dell'ufficio competente.

Nelle costruzioni in elevazione l'acqua piovana della copertura dovrà essere convogliata al suolo con pluviali che dovranno allacciarsi alla rete di fognatura esistente e comunque scaricare l'acqua a terra, sul retro della tomba.

La quota del pavimento finito delle edicole dovrà essere a +0,15 rispetto al viale prospiciente.

Nelle tombe interrate la testata non dovrà superare l'altezza di mt.1,20 rispetto al piano del marciapiede e la sommità del lapidone di chiusura cm.45, fatto salvo per l'apposizione di opere scultoree.

Nelle costruzioni in elevazione sono consentite coperture a terrazze e a falda che non dovranno superare al comò l'altezza di mt.1,50. Gli sporti delle parti aggettanti, quali i cornicioni, non dovranno superare i cm.20, fatto salvo per opere di particolare pregio.

ARTICOLO 35 Tipologia delle tombe

Le tombe interrate potranno essere realizzate su appezzamenti di terreno così configurati:

TIPO A: mt.3,10x3,40 = dimensione del lotto
mq. 10,54 = superficie
mt. 2,60x2,90 = dimensioni massime di ingombro
n.8 posti salma consentiti

TIPO B: mt. 3,10x2,50 = dimensione del lotto
mq. 7,75 = superficie
mt. 2,60x2,00 = dimensioni massime di ingombro
n.4 posti salma consentiti

E' ammessa nelle tombe di tipo B l'utilizzazione dell'area per normale inumazione purchè l'area di ingombro venga delimitata da un marciapiede e l'area di occupazione da un cordolo di materiali e forme da concordarsi con gli uffici competenti.

Le edicole funerarie potranno essere realizzate su appezzamenti di terreno così configurati:

TIPO A: mt.3,50x3,50 = dimensioni terreno
mq. 12,25 = superficie

mt. 3,00x3,00 = dimensioni massime di ingombro

TIPO B: mt. 3,80x3,50 = dimensioni terreno
mq. 13,30 = superficie
mt. 3,20x3,00 = dimensioni massime di ingombro

TIPO C: mt. 4,00x4,00 = dimensioni terreno
mq. 16,00 = superficie
mt. 3,20x3,20 = dimensioni massime di ingombro

Nei tipi A-B-C i massimi posti salma consentiti sono:
n. 10 posti salma in superficie e n.8 posti salma in terra.

ARTICOLO 36

Sanzioni per irregolarità di costruzione

Il titolare della concessione e l'impresa incaricata dei lavori sono responsabili in solido dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento in ordine alle costruzioni di tombe.

In tutti i casi in cui si accerti l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 61, od in violazione totale o parziale delle prescrizioni in essa contenute, e non sia possibile la modifica delle stesse, il Sindaco ordina, previa comunicazione con diffida al concessionario dell'area, la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni.

In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine sopra indicato, il Comune provvede d'ufficio ed a spese dei responsabili.

Nel caso previsto nel comma precedente, la violazione comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'immobile e comunque non inferiore ad euro 300,00.

TITOLO II

TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

MODALITA' DEI TRASPORTI

ARTICOLO 37

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all' art. 47; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso in località raggiungibile dopo 24 ore o, negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e di ogni altro documento necessario in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

E' in ogni caso vietato il trasporto di feretri aperti.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 38

Modalità del trasporto e percorsi

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Salva diversa autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, è vietato nell'ambito del Comune il trasporto a spalle di feretri. E' altresì vietato il trasporto di salme di neonati o bambini di età inferiore ad un anno con mezzi diversi dal carro funebre.

Con ordinanza del Sindaco successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono determinati i percorsi dei cortei funebri a passo d'uomo ammessi nel territorio comunale e le misure di vigilanza da parte della Polizia Municipale.

La direzione del servizio dei trasporti funebri viene esercitata dall'ufficio di Polizia Mortuaria, il quale deve pianificare i funerali nel rigoroso rispetto delle direttive stabilite dal Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Dirigente del Servizio di Polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento dei cortei.

ARTICOLO 39

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite dall'ufficio di Polizia Mortuaria dietro richiesta delle imprese autorizza-

te al trasporto. Nei giorni festivi i trasporti funebri verranno effettuati unicamente in casi eccezionali e previa autorizzazione del Sindaco.

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria od un suo incaricato fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 40

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri delle diverse confessioni religiose che intervengano all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Per la celebrazione dei funerali civili, è consentito l'utilizzo della sala dei dolenti presso il cimitero di Coviolo.

ARTICOLO 41

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di salme ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli Art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 42

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell' autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 43

Trasporti di ceneri e resti

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco rilascia le autorizzazioni di cui agli Art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali.

Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, che e garantiscano l'inalterabilità.

ARTICOLO 44

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in luoghi idonei per i servizi di pulizia e di disinfezione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L..

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi del luogo di parcheggio situato presso il Cimitero di Coviolo.

CAPO II

FERETRI

ARTICOLO 45

Deposizione della salma in feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 46

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato del Comune o sotto la responsabilità di imprese di onoranze funebri autorizzate al trasporto della salma.

Chi procede alla chiusura del feretro deve redigere apposito verbale di verifica e attestazione dell'identità del defunto, dell'apposizione dei sigilli e dell'osservanza delle norme sui trasporti, da consegnare all'ufficio di Polizia Mortuaria entro 24 ore dall'operazione.

E' vietato il trasporto di salme in feretro aperto. La pubblica esposizione delle salme in feretro aperto è consentita fino a 48 ore dal decesso, salva contraria disposizione dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 47

Caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre o alla distanza del trasporto funebre e devono essere conformi a quanto prescritto dalle normative in vigore.

Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., o suo delegato, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche previste dalla legge, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se la salma proviene da distanza superiore a km. 100, è obbligatorio l'uso del rivestimento esterno di zinco, ed all'interno del feretro di dispositivi di assorbimento dei liquidi autorizzati dal Ministero della Salute.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

E' consentito altresì l'utilizzo di ogni tipo di strumento innovativo per la sepoltura, debitamente autorizzato dal Ministero della Sanità, anche in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti.

Nel caso in cui il feretro non corrisponda alle esatte misure del luogo di tumulazione, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre con proprio provvedimento la sostituzione del feretro stesso a totale carico dei familiari del defunto.

ARTICOLO 48

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro o cassetina di resti è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 49 Sepulture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (loculi doppi, archi a più posti, edicole, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla legge rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del codice civile, previa individuazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura deriva in ogni caso da una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione, la sua identificazione, e il numero di posti salma realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 50 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 50 anni per le cellette ossario e quelle per urne cinerarie individuali;
- c) in 50 anni per i loculi.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che in assenza di diversa disposizione coincide con la data di stipulazione dell'atto.

ARTICOLO 51 Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 49, può concedersi in presenza della salma ed immediatamente dopo il decesso.

E' facoltà del Dirigente del Servizio, nei casi di abbinamento delle salme di persone fra loro parenti entro il 2° grado, di accordare il rilascio ai viventi di una concessione in uso di loculi cimiteriali, qualora il cimitero presenti la necessaria disponibilità.

La concessione stipulata per la tumulazione di una salma può essere estesa, al coniuge superstite del defunto.

La concessione di manufatti ed aree ad uso di sepoltura privata, nei vari tipi di cui al quarto comma+ dell'art. 49, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità:

1. L'aver tumulato in via provvisoria in altra sepoltura la salma cui si riferisce la concessione.
2. La data di presentazione della domanda di concessione.
3. La residenza nel territorio della circoscrizione nella quale il cimitero è situato;

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

In caso di nuovo ampliamento di un cimitero, la Giunta Comunale, in sede di approvazione del progetto definitivo delle opere, approva il bando di concessione dei loculi, cellette ed aree ai cittadini che contenga:

- a) Le tariffe di vendita, anche in deroga alle tariffe ordinarie, con la finalità della copertura integrale dei costi di realizzazione e manutenzione del nuovo ampliamento;
- b) I criteri di concessione dei loculi, anche in deroga a quanto sopra disposto;
- c) I termini di decorrenza delle concessioni e le modalità di stipula delle stesse.

ARTICOLO 52

Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed al rispettivo coniuge, dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il 4° grado, dei suoi collaterali entro il 2° grado, nonché degli affini entro il 1° grado.

Il diritto d'uso sulla sepoltura individuale può essere trasferito a coniuge e parenti nei gradi di cui al presente comma, in caso di estumulazione o traslazione, fermo restando il termine di scadenza della concessione.

E' altresì consentita la tumulazione di salme di altri parenti ed affini di grado diverso da quello indicato al comma precedente purchè risultino espressamente menzionate nell'atto di concessione.

Fuori del caso previsto ai commi precedenti, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Se la sepoltura è in comunione "pro indiviso" fra varie persone, è richiesto il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta averne la rappresentanza nelle forme di legge.

Dei consensi e dei nulla osta del Comune è presa nota nei relativi registri cimiteriali.

In nessun caso è permesso agli eredi del concessionario di modificare le statuizioni contenute nell'atto di concessione, salvo il caso in cui si provi l'impossibilità della tumulazione delle salme già indicate nell'atto.

L'eventuale esistenza di rapporti affettivi o condizioni di particolare benevolenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del fondatore del sepolcro, depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria. La sepoltura o tumulazione potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari o aventi diritto della concessione.

Qualora il concessionario sia un Ente od una comunità hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti del relativo atto e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Il concessionario può, all'atto della concessione, stabilire il vincolo di sepoltura di una o più salme nella stessa tomba o loculo, che sarà efficace nei confronti di tutti i successivi aventi diritto sulla tomba. Tale vincolo deve risultare da espressa disposizione scritta dello stipulante, e si intende riferito all'integrale conservazione della salma nella stessa tomba o loculo. Di esso è presa nota nei registri cimiteriali.

ARTICOLO 53

Costruzione di tombe-Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 49 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNZIE

ARTICOLO 54 Divisioni e Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti del concessionari residuali.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositate agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento sono tenuti a comunicare al Servizio di polizia mortuaria entro 24 mesi dalla data di decesso, il nominativo di un rappresentante della concessione scelto di comune accordo tra gli eredi. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ARTICOLO 55 Rinuncia e traslazione di concessioni cimiteriali

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, entro i primi venti anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree su cui insistono manufatti già costruiti quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune stesso, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

La rinuncia comporta la retrocessione al Comune della sepoltura o dell'area, con la corresponsione di un rimborso forfettario stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, e produce l'acquisto per accessione di tali opere da parte del Comune.

La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Il Comune ha facoltà di accettare la traslazione della concessione di sepoltura individuale da un manufatto ad un altro anche in diverso cimitero, ferma restando la data di scadenza che rimane quella della prima concessione.

La traslazione della concessione è ammessa solo a favore della salma del medesimo concessionario o di parenti nei gradi di cui al primo comma dell'art. 52.

In caso di traslazione della concessione il beneficiario ha l'onere del trasferimento della salma, resti o ceneri entro 30 giorni dalla stipula dell'atto.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 56

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e

verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, con comunicazione presso la sua residenza, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 57 Decadenza

La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 12 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 58 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 59 **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI** **ED IMPRESE FUNEBRI**

CAPO I **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO 60 **Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione delle nuove costruzioni di tombe gli imprenditori dovranno munirsi dell'autorizzazione all'inizio lavori rilasciata dall'ufficio di polizia mortuaria.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ed altri elementi delle tombe, per l'installazione di lapidi e copritomba e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è richiesta la comunicazione per iscritto dell'inizio lavori all'ufficio Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabili. E' vietato altresì lo svolgimento, in qualsiasi forma, di attività pubblicitaria.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 in quanto compatibili.

Coloro che intendono avvalersi di mezzi meccanici devono farne esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione alla costruzione della tomba, indicando il mezzo e la portata.

L'autorizzazione è limitata all'uso di mezzi con ruote gommate, di portata non superiore a 35 quintali, ed assicurati per danni di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a norma delle leggi infortunistiche.

ARTICOLO 61

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dalla Commissione Edilizia, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

L'inizio dei lavori sia di costruzione che di restauro dovrà essere comunicato per iscritto. Analoga comunicazione dovrà essere data all'ufficio di Polizia Mortuaria al momento dell'ultimazione dei lavori.

Nella comunicazione di cui sopra dovrà essere documentata la stipulazione di apposita fornitura per l'energia elettrica del cantiere. E' facoltà del Comune sospendere i lavori in caso di mancata documentazione della fornitura.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta bollata indirizzata al Sindaco, contenente i seguenti requisiti:

- cognome, nome, codice fiscale e residenza del concessionario e del progettista dell'opera;
- indicazione dell'impresa incaricata dei lavori;
- cimitero, riquadro e lotto in cui si intende costruire e numero di posti salma realizzabili;

ed allegando i seguenti documenti:

- copia dell'atto di concessione del terreno;
- due copie del progetto, recante:
 1. planimetria in scala 1:2000 localizzante il cimitero con il numero di mappale e il foglio;
 2. planimetria del riquadro in scala 1:200 in cui sia evidenziato con campitura grigia il lotto interessato con indicazione delle dimensioni del lotto stesso e del sepolcro, situazione della zona circostante, allacciamento luce votiva, allacciamento acque bianche;

3. disegni in scala 1:100 della pianta con indicazioni di quote planimetriche del marciapiede, dei loculi e della zona corridoio;

4. disegni in scala 1:100 della sezione con indicazione delle quote riferite al piano di campagna, delle dimensioni dell'opera nelle parti interne ed esterne, dell'altezza netta dei loculi, dello spessore delle solette, dei colmi al di sopra della luce di gronda. Nelle parti interrato ed esterne devono risultare evidenziati i materiali che si intendono usare.

5. disegni dei prospetti dell'opera, con indicazioni chiare dei materiali impiegati, delle opere scultoree e di quelle della copertura nonché dei pluviali.

- eventuale domanda per l'uso di mezzi meccanici;
- eventuali fotografie delle tombe adiacenti e della zona di costruzione.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

In caso di concessione di aree per sepolture a sistema di inumazione, il concessionario dovrà obbligatoriamente presentare un disegno indicante la delimitazione dell'area, che verrà autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e simili.

E' vietato installare nei loculi lapidi doppie, quando la spallatura da ricoprirsì con lastra di marmo contenga condutture elettriche o di altro genere. E' vietato in ogni caso installare lapidi che coprano più di due loculi.

ARTICOLO 62

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento, da parte dell'impresa incaricata dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti negligenti dell'impresa esecutrice dei lavori.

ARTICOLO 63

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 64

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, od altri materiali.

ARTICOLO 65

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri Comunali dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 66

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 67

Vigilanza

Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria o un suo delegato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria o un suo delegato accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 62.

CAPO II IMPRESE FUNEBRI

ARTICOLO 68

Funzioni

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

1. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
2. fornire feretri, accessori ed ogni altro tipo di oggetto o servizio relativo al funerale;

3. effettuare tutte le operazioni ed i trattamenti sulla salma inerenti le onoranze funebri;
4. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
5. effettuare le inumazioni e le tumulazioni in occasione dei funerali
6. effettuare le traslazioni ed estumulazioni necessarie in occasione dei funerali o richieste dalla clientela.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 70.

Le imprese di onoranze funebri possono effettuare in nome e per conto dei propri clienti i versamenti di somme dovute al Comune per l'acquisto di loculi e/o cellette o per trasporti funebri entro e non oltre giorni 3 (tre) dall'emissione della fattura. E' facoltà del Comune escludere l'impresa dal versamento delle somme, in caso di inosservanza del termine previsto dal presente regolamento.

Al fine di promuovere la trasparenza nel mercato delle onoranze funebri e consentire un'adeguata informazione ai cittadini, è istituito presso l'ufficio di Polizia Mortuaria l'Osservatorio sulle tariffe dei servizi funebri. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere, su base volontaria, i prezzi medi praticati per le varie prestazioni, anche in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, e di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico con gli strumenti di comunicazione a disposizione del Comune.

ARTICOLO 69 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto verso i cittadini o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sostare nei locali della camere mortuarie del cimitero di Coviolo e delle strutture sanitarie cittadine, qualora non siano state preventivamente incaricate dello svolgimento di un servizio funebre;
- d) di contattare cittadini o svolgere azioni comunque riconducibili ad attività commerciali nelle aree dei cimiteri e e nelle aree delle strutture sanitarie cittadine;
- e) di svolgere attività di interferenza sul lavoro di altre imprese funebri, in particolar modo nei locali delle camere mortuarie del cimitero di Coviolo e delle strutture sanitarie cittadine;
- f) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

ARTICOLO 70
Esercizio dell'attività funebre

Le imprese di onoranze funebri possono effettuare nel territorio del Comune di Reggio Emilia i servizi descritti nell'art. 68 solo se munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19.

Il servizio deve svolgersi secondo le norme stabilite dalla legge nazionale vigente, dalla legge regionale n. 19/2004 e dal presente regolamento.

TITOLO V
CREMAZIONE

CAPO I
CREMAZIONE DI SALME

ARTICOLO 71
Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione delle salme, si avvale dell'impianto esistente presso il Cimitero Nuovo di Coviolo.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concludere apposite convenzioni con altri Comuni per lo svolgimento delle cremazioni, ovvero delimitare il bacino d'utenza del crematorio a precise aree geografiche.

Le spese per la cremazione delle salme sono riscosse dal Comune sulla base delle tariffe previste dalla legge, salve le riduzioni deliberate in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 72
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dall'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ed è rilasciata a richiesta dei familiari o di Società di Cremazione legalmente riconosciute, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Nel caso in cui si accerti che per cause fisiche o psichiche, il familiare non è in grado di autorizzare la cremazione, è consentito ricevere la richiesta di altro familiare di grado immediatamente successivo in grado di presentarla. In caso di pluralità di familiari, è necessario il loro consenso unanime.

ARTICOLO 73
Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata dall'operatore cimiteriale.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne cinerarie devono avere una capienza minima di tre litri: in caso contrario, qualora l'utente non provveda, il personale del crematorio provvede alla sostituzione dell'urna con altra di capienza idonea.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, per l'inumazione o la tumulazione in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle cellette.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, e salve le ipotesi di cui agli artt. 74 e 75, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO II DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 74 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 19/2004, ed è autorizzata nel rispetto della volontà propria del defunto, espressa nelle forme ammesse dalla legge e dalle direttive della Regione Emilia-Romagna in materia.

Qualora tuttavia manchino il coniuge o parenti di primo grado, la volontà del defunto potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada, ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso invece di manifestazione di volontà espressa dal defunto in forma verbale, si applica quanto disposto al precedente comma 1. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cimitero comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge, dai figli, in mancanza di coniuge e di figli da altri familiari aventi diritto o, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 75

Affidamento e conservazione delle ceneri

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e documentata nella forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

Qualora tuttavia manchino il coniuge o parenti di primo grado, la volontà del defunto potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni, secondo i criteri di cui al comma 1.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove l'urna viene stabilmente conservata la, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) la persona a cui è consentito il ritiro dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso che l'affidatario non intendesse più conservarla;
- h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da disposizioni dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. L'urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune;

L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e, qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido nonché per il trasporto delle ceneri. La variazione di residenza nell'ambito dello stesso comune non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato;

Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.

Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dall'affidatario.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente in materia di polizia mortuaria, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

CAPO III CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE

ARTICOLO 76

Oggetto

Il servizio di cremazione delle parti anatomiche riconoscibili è svolto dal Comune, mediante apposita convenzione, a favore delle strutture ospedaliere pubbliche e private della Regione Emilia-Romagna.

Le convenzioni con le strutture ospedaliere per l'attività di cremazione devono avere durata minima di tre anni.

ARTICOLO 77

Modalità

La raccolta ed il confezionamento delle parti anatomiche deve essere svolta all'interno del reparto ospedaliero produttore, con sistemazione in appositi contenitori a doppio involucro all'interno dei quali dovrà essere posta un'adeguata quantità di disinfettante.

Sui contenitori dovrà essere posta la scritta "RIFIUTI OSPEDALIERI-PARTI ANATOMICHE" e le indicazioni del Presidio produttore.

Il colore dei contenitori dovrà essere diverso da quello adottato per le altre categorie speciali.

Il trasporto delle parti anatomiche dovrà avvenire in furgone chiuso del Presidio produttore o di soggetto incaricato dallo stesso e, qualora non si tratti di AUSL, il soggetto autotrasportatore dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Il carico dei rifiuti provenienti dal Presidio ospedaliero deve essere accompagnato dalla dichiarazione del Direttore Sanitario con la quale si attesta l'avvenuto trattamento di disinfezione e la formula chimica del disinfettante usato.

Presso il Presidio produttore ed il forno crematorio devono essere tenuti appositi registri dai quali risultino i movimenti e le date di cremazione.

ARTICOLO 78 Tariffa del servizio

La tariffa per lo smaltimento delle parti anatomiche è fissata con decreto del Ministero dell'Interno, e si applica ad ogni smaltimento di contenitori in quantitativi pari a 0,5 mc. o frazione.

L'onere di ogni cremazione è ripartito a carico degli utenti in relazione al volume dei contenitori conferiti.

Il Comune provvede ad inviare trimestralmente apposita fattura con allegato il prospetto di ripartizione dei costi, il cui pagamento deve avvenire entro 60 giorni.

TITOLO VI **VIGILANZA E SANZIONI**

ARTICOLO 79 Attività ispettiva

Per quanto non espressamente demandato all'A.U.S.L., i controlli sul rispetto delle norme che disciplinano l'attività funebre sono effettuati da personale dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

I controlli sono svolti mediante ispezioni nelle sedi delle imprese o in occasione dei funerali e delle operazioni connesse, senza pregiudizio per il corretto svolgimento dei servizi. Il personale addetto al controllo ha facoltà:

- di verificare le generalità del personale utilizzato ;
- di richiedere l'esibizione di documentazione;
- di richiedere informazioni presso soggetti terzi o presso la clientela dell'impresa, purchè attinenti il controllo in corso.

Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004 non possono rifiutare di ottemperare a quanto richiesto in sede di ispezione, pena l'applicazione di sanzione pecuniaria di euro 1.000,00.

Dell'ispezione, delle dichiarazioni delle parti e dei documenti allegati viene redatto verbale sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal rappresentante legale dell'impresa.

ARTICOLO 80

Sanzioni

Le sanzioni conseguenti all'accertamento della violazione di norme sono comminate con proprio atto dal dirigente del servizio di Polizia Mortuaria o da un proprio incaricato, previa contestazione della violazione al rappresentante legale dell'impresa. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24/11/1981, n. 689.

E' disposta la sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni della L.R. 19/2004 e del presente regolamento, nelle seguenti ipotesi ed importi:

- a) da euro 250,00 ad euro 2.000,00, in caso di violazione degli artt. 29, lett. h, j, k, 37, 41, 48, e di inumazione non conforme alle norme di legge o non correttamente allineata all'interno del campo inumatorio;
- b) da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00, in caso di violazione degli artt. 29, lett. m, 46, 47, 68 ultimo comma, e delle disposizioni della L.R. 19/2004;
- c) da euro 4.000,00 ad euro 9.300,00, in caso di violazione dell'art. 69, e di particolare gravità della violazione delle disposizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689, è ammesso il pagamento della sanzione in forma ridotta nella misura del doppio del minimo previsto, entro il termine di sessanta giorni. Qualora il pagamento non fosse effettuato nel termine, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 17 e seguenti della legge n. 689/81.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può inoltre essere temporaneamente revocata per le imprese che perdano i requisiti previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 per il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Qualora il possesso dei requisiti non sia ristabilito entro 90 giorni, la revoca dell'autorizzazione diviene definitiva.

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 81

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 82 Responsabilità

Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o presenta comunque un'istanza agli uffici di Polizia Mortuaria s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definisca la controversia.

ARTICOLO 83 Concessioni Pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.